

I-NOTE N. 57 / 2022 - LEGAL

15 SETTEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Pubblicato in GU il nuovo Regolamento sul Golden power

IVASS ha pubblicato in GU il Regolamento in materia di Mystery Shopping

Pubblicato il Decreto MEF sul registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Pubblicato il parere del Garante Privacy in relazione all'istituzione della banca dati centralizzata AML

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Danni non patrimoniali e responsabilità civile dei magistrati

Recesso dal contratto di locazione per gravi motivi

Clausole abusive nei contratti con i consumatori: limiti alla sostituzione giudiziale

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nullità della clausola di interessi del mutuo per manipolazione dell'Euribor

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Publicato in GU il nuovo Regolamento sul Golden power

Consiglio dei Ministri – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° agosto 2022, n. 133 - Regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.211 del 9 settembre 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del n. 211 del 9 settembre 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (“DPCM”) del 1° agosto 2022, n. 133, con cui è stato emanato il Regolamento nel quale sono disciplinate le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzionali all’esercizio dei poteri speciali (“Golden Power”) previsti dal Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, della prenotifica, oltre a misure di semplificazione dei procedimenti.

Il Regolamento in commento rafforza il coordinamento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali del Golden Power, nonché l’attività dei responsabili.

La novella introduce misure volte a rendere più veloce l’istruttoria, istituendo un Gruppo di coordinamento e definendo in modo dettagliato i compiti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Il predetto Gruppo di coordinamento è presieduto dal Segretario generale o dal vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato o da un designato del Segretario generale ed è composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri previsti dall’articolo 2, commi 3 e 4 del Regolamento ovvero da altri designati dai rispettivi Ministri interessati, nonché dai responsabili designati dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Sono nominati altresì componenti del medesimo Gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee, nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, per il Presidente del Gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono altresì nominati due componenti supplenti.

Per quanto attiene ai compiti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l’art. 4 del Regolamento prevede le seguenti funzioni: (i) assicura lo svolgimento delle attività interministeriali, dell’attività istruttoria nonché la raccolta, la custodia e la diffusione delle informazioni per l’esercizio dei poteri speciali e predispose la relazione annuale, curandone la trasmissione alle Camere; (ii) stabilisce un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti e supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri per la cooperazione con le autorità responsabili dei Paesi terzi su tali questioni per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Il provvedimento in esame prevede altresì una nuova procedura di prenotifica volta ad ottenere, da parte delle imprese interessate, un’informativa preventiva relativa all’assoggettabilità di specifiche operazioni di acquisizione alla disciplina del Golden Power.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a partire dal 24 settembre 2022.

[torna su](#)

IVASS ha pubblicato in GU il Regolamento in materia di Mystery Shopping

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) - Regolamento IVASS n. 53 del 30 agosto 2022 recante disposizioni in materia di utilizzo di incaricati esterni ai fini delle attività di Mystery shopping per la tutela dei consumatori di cui all’articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022, il Regolamento IVASS n. 53 del 30 agosto 2022 che disciplina lo svolgimento delle attività di Mystery Shopping, che è quella tecnica di monitoraggio a supporto degli strumenti di vigilanza tradizionali dell’Autorità, per valutare la qualità dei propri prodotti e servizi assicurativi “rivolti ai consumatori” e al fine di rafforzare la tutela di questi ultimi in coerenza con le previsioni dettate dal Codice del Consumo, nonché i requisiti e le modalità di svolgimento dei compiti dei soggetti esterni all’IVASS cui sia affidato l’incarico.

In particolare, il Regolamento in esame prescrive i requisiti che l’incaricato esterno deve possedere:

- professionalità;
- esperienza nel settore specifico;
- indipendenza;
- struttura organizzativa adeguata.

L'incaricato esterno è, quindi, tenuto a segnalare la sussistenza di eventuali legami, diretti o indiretti, con i soggetti coinvolti nell'indagine o con il gruppo cui essi appartengono; deve inoltre adottare idonei standard qualitativi, di riservatezza e adeguati standard per garantire il segreto d'ufficio, anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Il perimetro dell'attività da svolgere è precisamente definito nell'ambito dell'incarico conferito da IVASS al soggetto esterno alla struttura e non può in alcun modo travalicare tali contenuti.

Il Regolamento definisce i criteri e le modalità per stabilire l'emolumento da corrispondere all'incaricato esterno per l'esercizio dell'attività di Mystery Shopping, in conformità agli standard di mercato.

Infine, si evidenzia che l'utilizzo di mystery shoppers non esonera l'incaricato esterno dalle responsabilità provenienti dall'esecuzione dell'incarico affidato dall'IVASS.

[torna su](#)

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicato il Decreto MEF sul registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Decreto direttoriale del 31 maggio 2022 – “Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022, il Decreto del MEF del 31 maggio 2022 recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (previsto dal Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 – “Decreto Antiriciclaggio”).

Il Decreto in commento individua le modalità tecniche per la composizione e la consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato prevista dal Decreto Antiriciclaggio all'art. 45 comma 3. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, anche con riferimento a quelli che hanno la sede legale in altro Stato membro, che si avvalgono, per l'esercizio della propria attività in Italia, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM con cadenza semestrale, per l'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro, i dati identificativi indicati dal Decreto, evidenziando le variazioni intercorse rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.

L'OAM, entro 15 giorni dalla comunicazione, verifica la completezza e la regolarità della comunicazione, si occupa dell'annotazione nel registro e stabilisce un codice identificativo univoco ad ogni soggetto convenzionato o agente annotato nel registro.

Analogamente è previsto l'obbligo di comunicazione all'OAM, per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, della cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente, nella quale si attesta che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato è avvenuta per motivi non commerciali.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, l'OAM dovrà procedere all'avvio della gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

[torna su](#)

Publicato il parere del Garante Privacy in relazione all'istituzione della banca dati centralizzata AML

Garante per la Protezione dei Dati Personali (GDPD) - Parere sulla proposta di modifica del d.lgs. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, volto all'istituzione di una banca dati centralizzata, presso gli organismi di autoregolamentazione - 7 luglio 2022 – del 1° settembre 2022

È stato pubblicato il parere del Garante Privacy che si è espresso favorevolmente in relazione alla proposta di istituzione, presso gli organismi di autoregolamentazione, di una banca dati informatica centralizzata, finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la quale sarà alimentata dagli atti, utili ai fini delle valutazioni antiriciclaggio, inviati dai professionisti (commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro) nell'esercizio delle proprie attività.

Lo schema di modifica del D.Lgs. 231/2007 prevede l'introduzione del nuovo art. 34-bis, il quale istituirà la banca dati centralizzata AML.

La banca dati centralizzata dovrà essere istituita presso ciascun ordine professionale e i professionisti dovranno trasmettere, senza ritardo, alla stessa, i documenti, i dati e le informazioni relativi ai rapporti e alle operazioni eseguite nello svolgimento della propria attività professionale (limitatamente a quelli per i quali è previsto l'obbligo di conservazione di 10 anni).

La piattaforma informatica sarà costituita con il duplice obiettivo, da un lato, di costituire un patrimonio informativo utile per le autorità competenti in ambito antiriciclaggio (MEF, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia), ai fini del corretto svolgimento delle proprie funzioni e dell'attività investigativa. Dall'altro lato, di offrire uno strumento di ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti.

A questo scopo sarà previsto un *alert* automatico prodotto dal sistema informatico al ricorrere di determinati presupposti, espressivi di una potenziale rischiosità dell'operazione, al fine di garantire maggiore uniformità nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In caso di SOS è prevista anche una notifica che avvisa che la segnalazione è andata a buon fine.

[torna su](#)

Danni non patrimoniali e responsabilità civile dei magistrati

Corte Costituzionale - Sentenza n. 205 del 15 settembre 2022

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato l'incostituzionalità - per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. - dell'art. 2, comma 1, della L. 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"), nel testo antecedente alla modifica apportata dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18 ("Disciplina della responsabilità civile dei magistrati"), laddove non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.

Nella specie si verteva in ordine ad un caso di richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ad erroneo coinvolgimento dell'imputato in un procedimento penale per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, nell'ambito del quale questi era stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, la cui notizia aveva avuto una vasta eco giornalistica.

Ad avviso della Corte, la selezione di un unico diritto inviolabile della persona (la libertà di cui all'art. 13 Cost.), cui garantire, a fronte di un illecito civile, piena ed effettiva tutela risarcitoria, appalesa oggi, con il maturare della consapevolezza circa la rilevanza e le funzioni del risarcimento dei danni non patrimoniali a tutela dei diritti inviolabili della persona, i tratti della irragionevolezza e, dunque, della contrarietà all'art. 3 Cost. Dunque, la Corte non ravvisa ragioni idonee a giustificare una compressione di quella tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che è data dal risarcimento dei danni non patrimoniali; la compressione della tutela civile dei diritti inviolabili della persona si tradurrebbe infatti in una irragionevole limitazione della responsabilità civile dello Stato e del magistrato.

[torna su](#)

Recesso dal contratto di locazione per gravi motivi

Corte di Cassazione - Sezione Civile – Sentenza n. 26618 del 9 settembre 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che l'indicazione, nella dichiarazione di recesso inviata dal conduttore al locatore, della "cessazione dell'attività" nei locali presi in locazione non integra i "gravi motivi" richiesti dall'art. 27 co. 8 L. 392/78.

Nei contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo, infatti, le ragioni che possono giustificare la liberazione anticipata dal vincolo ai sensi del citato art. 27, devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore e imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per quest'ultimo la sua prosecuzione. Pertanto, la gravosità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva, non può risolversi nell'unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, e dev'essere, non solo tale da eccedere l'ambito della normale alea contrattuale, ma anche consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie, tale da incidere significativamente sull'andamento dell'azienda globalmente considerata. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la ragione di recesso indicata nella comunicazione era assolutamente inadeguata a integrare un "grave motivo", giacché il dire che si vuole recedere per "cessazione dell'attività" nei locali sottende una motivazione che, non esternando la ragione giustificativa della cessazione, ne impedisce la riconduzione ad una ragione apprezzabile come idonea a determinare l'interruzione dell'impegno al rispetto del sinallagma.

[torna su](#)

Clausole abusive nei contratti con i consumatori: limiti alla sostituzione giudiziale

Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) – Nona Sezione - cause riunite da C-80/21 a C-82/21 – sentenza del 9 settembre 2022

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in commento, si pronuncia in tema di clausole abusive nei contratti di mutuo in valuta estera, stipulati con i consumatori ai sensi della Direttiva 93/13/CEE, e precisa che il giudice nazionale può, solo eccezionalmente ed in ragione della tutela del consumatore in danno del quale si potrebbero determinare conseguenze dannose e solo se dall'eliminazione di tale clausola abusiva derivi l'invalidità dell'intero contratto, sostituire una clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione nazionale di natura suppletiva.

Peraltro, se il consumatore, reso edotto delle conseguenze della dichiarazione della nullità del contratto ne abbia accettato l'eventualità, non può ritenersi che sussista la condizione secondo cui la dichiarazione di nullità dell'intero contratto medesimo lo esporrebbe a conseguenze particolarmente dannose.

La Corte di Giustizia precisa che, nel rispetto della Direttiva 93/13/CEE, i giudici nazionali sono tenuti solo alla disapplicazione della clausola abusiva, non avendo il potere di rivederne il contenuto e di "sostituire la clausola abusiva con un'interpretazione giudiziaria".

Precisa inoltre che la direttiva non consente al giudice nazionale di conservare l'efficacia della clausola, eliminando solo la parte abusiva della stessa, se, così facendo, se ne modifichi il contenuto sostanziale.

In ultimo i giudici della Corte di Giustizia dell'UE affermano che, nel rispetto del diritto dell'Unione, un termine di prescrizione incidente sui diritti del consumatore può essere ammesso solo se, prima che detto termine inizi a decorrere o scada, il consumatore abbia avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti.

Pertanto, la Corte ritiene che l'opposizione di un termine di prescrizione a una domanda di restituzione proposta dal consumatore, in conseguenza dell'eliminazione di una clausola abusiva, non è idonea a garantirne la tutela effettiva quando detto termine inizi a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore, se lo stesso, in tali date, non conosceva il carattere abusivo della clausola.

I giudici europei chiariscono quindi che un siffatto termine rende eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del consumatore sanciti nella direttiva e viola il principio di effettività.

[torna su](#)

Nullità della clausola di interessi del mutuo per manipolazione dell'Euribor

Corte di Appello di Cagliari – Sentenza n. 260 dell'8 settembre 2022

La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza in commento, ha dichiarato nulla la clausola di interessi del mutuo indicizzato all'Euribor laddove frutto di intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione dell'Euribor.

Come è noto, l'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.

Il richiamo di tale parametro per stabilire *per relationem* le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili.

Il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 - maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.

In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor.

Alla luce di quanto detto, la Corte di Appello di Cagliari ha chiarito che la decisione della Commissione Europea è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata.

Invero, ad avviso della Corte di Appello, la nullità dell'intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it